

Breno, 29 Agosto 2024

## **DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.SIV\_2024\_34**

**OGGETTO: Procedura di affidamento fornitura e consegna di prodotti chimici per il trattamento dei fanghi nel processo depurativo presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti dalla società Servizi Idrici Valle Camonica Srl – Impianti ubicati in Valle Camonica (BS) - Annualità: II SEMESTRE ANNO 2024 – ANNO 2025 – ANNO 2026**

**Codice CIG: B2DE429517**

**Procedura ID SINTEL: 186969648**

PREMESSO che:

La società SIV Srl, Servizi Idrici Valle Camonica, ha come obiettivo principale quello di configurarsi come soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS), nel costituendo Ambito Territoriale Ottimale della Valle Camonica.

La società a capitale interamente pubblico Servizi Idrici Valle Camonica Srl svolge quindi attività a favore degli Enti locali che ne detengono il capitale nell'erogazione del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 ss. del D. Lgs. n. 152/2006.

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti [decreto legislativo 36/2023](#), in particolare l'Articolo 50. - Procedure per l'affidamento, che riporta:

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

VISTA la disponibilità finanziaria;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; il servizio e la fornitura in oggetto, infatti, non sono parametrabili allo stato tra le convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP per la specificità di quanto di seguito descritto;

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale del servizio e fornitura sopra specificata è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio e fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del [D.Lgs. n. 36/2023](#), mediante affidamento con procedura di gara da espletare sulla piattaforma SINTEL;

PRESO ATTO CHE è necessario provvedere all'affidamento in oggetto, per il servizio di fornitura di prodotti chimici necessari al trattamento dei fanghi nel processo depurativo presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti dalla società Servizi Idrici Valle Camonica Srl, ubicati nei vari Comuni della Valle Camonica (BS) che hanno affidato alla società talune prestazioni/attività di gestione tecnica relative al Servizio Idrico Integrato;

RICHIAMATE talune convenzioni stipulate con i Comuni soci relative alla gestione dei depuratori e micro-depuratori, tra le quali:

a) *“Convenzione concernente le attività di gestione del collettore fognario dell'alta Valle Camonica, del depuratore intercomunale di Davena di Vezza d'Oglio e dei depuratori comunali di Monno e Incudine”;*

b) *“Convenzione concernente le attività di gestione tecnica dei collettori fognari del bacino della Media Valle Camonica, delle relative stazioni di sollevamento e del depuratore intercomunale di Esine”;*

c) *“Convenzione concernente le attività di gestione tecnica dei depuratori Comunali di Santicolo e San Pietro in Corteno Golgi (BS)”;*

CONSIDERATO CHE l’adempimento previsto dal Nuovo Codice dei Contratti [D.Lgs. 36/2023](#) *“PARTE III DELLA PROGRAMMAZIONE Articolo 37. - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”*, nel quale si prevede che le stazioni appaltanti a) *adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;* b) *approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. 3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b). 4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, non può essere espletato vista la frammentarietà, varietà e discontinuità degli incarichi/affidamenti relativi al Servizio Idrico Integrato che la società riceve dai Comuni soci della Valle Camonica in tempi diversi durante il corso dell’anno e vista l’incertezza sulla possibilità di essere individuata quale società Gestore del SII di Valle Camonica;*

RILEVATA la necessità di individuare un operatore economico in grado di eseguire il servizio e la fornitura in oggetto con professionalità, competenza e con idonei mezzi autorizzati al trasporto dei prodotti chimici;

CONSIDERATO altresì che occorre provvedere con urgenza all’affidamento del servizio e fornitura in oggetto, al fine di garantire il servizio di disidratazione fanghi e la conformità della qualità delle acque depurate secondo i parametri previsti per legge negli impianti di depurazione gestiti dalla società; tali prodotti chimici verranno utilizzati ogniqualvolta

si renda necessario, anche a seguito di rapporti di prova delle analisi eseguite da laboratorio accreditato che attestino delle non-conformità;

SI RAVVISA la necessità di individuare un operatore economico in grado di eseguire il servizio e fornitura in oggetto, essendo in possesso delle adeguate competenze e mezzi necessari con relative autorizzazioni per il trasporto e consegna dei prodotti chimici;

CONSIDERATO CHE è doveroso per una società pubblica attuare una gestione che consenta la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure, il miglioramento della responsabilizzazione e del **controllo della spesa, una maggiore efficienza nel servizio** e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione del medesimo servizio;

La fornitura di prodotti chimici necessari al trattamento dei fanghi nel processo depurativo presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti dalla società Servizi Idrici Valle Camonica Srl verrà richiesta dalla stazione appaltante mediante specifiche ordinazioni da parte dell'ufficio competente Settore Depurazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire il servizio e la fornitura oggetto dell'affidamento che sarà di volta in volta richiesto, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità dello stesso.

La società si riserva di acquistare i prodotti chimici richiesti a seconda dell'effettivo fabbisogno.

RILEVATA la necessità di individuare un operatore economico in grado di eseguire il servizio in oggetto in tempi brevi, con maestranze specializzate e mezzi idonei ed autorizzati al trasporto dei prodotti chimici;

La scrivente società ha avviato la procedura in oggetto invitando operatori economici iscritti e registrati sulla piattaforma SINTEL a presentare la propria offerta.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire rapidi tempi di risposta, di consulenza e di pronta consegna; offrire assistenza completa avendo esperienza tecnica e competenze per soddisfare qualsiasi richiesta specifica, assistenza e soluzioni personalizzate.

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è assolutamente necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RILEVATA la necessità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio dell'affidamento utilizzando lo strumento elettronico certificato messo a disposizione per Regione Lombardia dalla Piattaforma SINTEL e che mediante tale piattaforma è stato

creato l'appalto ed è stato staccato il CIG, vedasi documentazione di affidamento Procedura ID SINTEL 186969648;

VISTO il Verbale di Gara della Commissione di gara N.SIV\_2024\_34 del 28.08.2024, depositato agli atti della società;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

ACCERTATO il dovuto livello di specializzazione necessaria dell'operatore economico HIDRODEPUR Spa con sede in Via S.C. Borromeo 36, 24040 Levate (BG), Codice fiscale: 02122450162 e Partita IVA: 02122450162;

RITENUTO possibile affidare il servizio sopra specificati all'operatore economico HIDRODEPUR Spa con sede in Via S.C. Borromeo 36, 24040 Levate (BG), Codice fiscale: 02122450162 e Partita IVA: 02122450162, in quanto trattasi di operatore economico che, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria e requisiti richiesti per l'effettuazione del servizio e fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC richiesto dall'ufficio competente;

DATO ATTO che, la presente relazione indica quanto segue:

- a) il fine che con l'affidamento si intende perseguire;
- b) l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Il Responsabile Unico del Progetto DICHIARA:

- di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento/progetto in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 190/2012;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire della società;

Il Responsabile Unico del Progetto:

### **DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento in oggetto;
3. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico HIDRODEPUR Spa con sede in Via S.C. Borromeo 36, 24040 Levate (BG), Codice fiscale: 02122450162 e Partita IVA: 02122450162, il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire quanto segue al fine di perseguire con l'affidamento e il conseguente contratto di provvedere al servizio in oggetto:
  - **forma del contratto:** procedura ID SINTEL 186969648;
  - **clausole essenziali:**
    - termine presunto esecuzione: 31 Dicembre 2026;
    - pagamento: a seguito di emissione fatturazione e come in uso dalla scrivente società;
    - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al dettaglio costi come da offerta economica ed offerta tecnica presentate dall'operatore economico e depositate agli atti della società, alla corrispondenza fra le parti come previsto dall'Art.18 del Codice dei Contratti D.Lgs.36/2023, alla procedura ID SINTEL 186969648, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
  - **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;
5. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad € 35.000,00 IVA esclusa;

6. verificata la disponibilità economica, di impegnare, la spesa in argomento per il Settore Depurazione;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl nella sezione “*Società Trasparente*” alla sotto-sezione “*Bandi di gara e contratti*”.

Il Responsabile Unico del Progetto  
(*Geom. Rizzi Ottorino*)